

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 623/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 624/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 625/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
Regolamento (CEE) n. 626/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 2 al 6 marzo 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna	8
* Regolamento (CEE) n. 627/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune	9
Regolamento (CEE) n. 628/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	10
Regolamento (CEE) n. 629/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 567/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	14
Regolamento (CEE) n. 630/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria	15
Regolamento (CEE) n. 631/92 della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

92/157/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1992, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange) 19**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 623/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 594/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 marzo 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 594/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo ^(*)
0709 90 60	127,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	127,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	164,05 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	164,05 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	140,90
1001 90 99	140,90 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	163,00 ⁽⁴⁾
1003 00 10	141,70
1003 00 90	141,70 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	120,26
1004 00 90	120,26
1005 10 90	127,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	137,86 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,13 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	122,48 ⁽⁴⁾
1008 30 00	63,01 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	63,01
1101 00 00	209,51 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	240,45 ⁽⁸⁾
1103 11 10	267,55 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	224,93 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/92 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 marzo 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	3,15	3,15	3,08
0712 90 19	0	3,15	3,15	3,08
1001 10 10	0	4,93	4,93	4,93
1001 10 90	0	4,93	4,93	4,93
1001 90 91	0	4,65	4,65	4,65
1001 90 99	0	4,65	4,65	4,65
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	3,15	3,15	3,08
1005 90 00	0	3,15	3,15	3,08
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	6,51	6,51	6,51

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	8,28	8,28	8,28	8,28
1107 10 19	0	6,18	6,18	6,18	6,18
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1992

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 9 e 10 marzo 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	72,00 (2)
1509 10 90	72,00 (2)
1509 90 00	83,00 (2)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (4)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	15,84
0711 20 90	15,84
1522 00 31	36,00
1522 00 39	57,60
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 626/92 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1992****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 2 al 6 marzo 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 63/92 ⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 2 al 6 marzo 1992 per i formaggi delle categorie 4 e 5 bis riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il primo trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che

occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate nella Comunità a dieci dal 2 al 6 marzo 1992 e comunicate alla Commissione per:

- della categoria 4 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino e concorrenza del 95 %,
- della categoria 5 bis di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino e concorrenza dell'82 %.

2. Il rilascio di titoli MCS è provvisoriamente sospeso per i prodotti summenzionati per le domande presentate a decorrere dal 9 marzo 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 627/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che la nota complementare n. 1 del capitolo 4 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione⁽⁴⁾, prescrive il metodo di calcolo da applicare per stabilire il tenore di grassi di taluni prodotti lattiero-caseari addizionati di zucchero; che l'applicazione di tale metodo può comportare la classificazione di alcuni prodotti in sottovoci la cui denominazione può non corri-

spondere all'effettiva composizione dei prodotti stessi; che occorre pertanto abrogare questa nota complementare; che è necessario quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 4 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 la nota complementare 1 è soppressa e la nota complementare 2 diventa nota complementare 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 628/92 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	193,60
1006 20 15 000	01	193,60
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	193,60
1006 20 96 000	01	193,60
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	193,60
1006 30 25 000	01	193,60
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	193,60
1006 30 46 000	01	193,60
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 61 900	01	242,00
	04	242,00
1006 30 63 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 63 900	01	242,00
	04	242,00
1006 30 65 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 65 900	01	242,00
	04	242,00
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 92 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 92 900	01	242,00
	04	242,00
	05	230,00
1006 30 94 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 94 900	01	242,00
	04	242,00
	05	230,00
1006 30 96 100	01	242,00
	02	248,00
	03	253,00
	04	242,00
1006 30 96 900	01	242,00
	04	242,00
	05	230,00
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V a), VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,
- 05 Paesi sul territorio dell'ex URSS.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 629/92 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 567/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 567/92 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;
considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 2,5 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 567/92 è sostituito dall'importo di 1,27 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 630/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1992

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 258/92 della Commissione, del 3 febbraio 1992, che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 112,14 ecu per 100 kg netti per il mese di marzo 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/

85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 258/92;

considerando che per i cetrioli originari della Bulgaria il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) originari della Bulgaria, è riscossa una tassa compensativa il cui importo è fissato a 17,64 ecu/100 kg peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 631/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 621/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 marzo 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1992, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,41 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,41 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,41 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,41 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,43
1701 99 10	44,43
1701 99 90	44,43 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1992

relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.370 e 31.446 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/157/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica di un accordo sullo scambio di informazioni (UK Agricultural Tractor Registration Exchange) stipulato da otto imprese operanti nel settore delle trattrici agricole entrambe presentate il 4 gennaio 1988 dalla Agricultural Engineers Association del Regno Unito,

vista la decisione della Commissione dell'11 novembre 1988 di iniziare una procedura,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di prendere posizione in ordine alle questioni contro le quali la Commissione ha sollevato obiezioni, come prescritto dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e dal regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I. FATTI

Introduzione

- (1) Il 4 gennaio 1988 l'Agricultural Engineers Association Ltd (Associazione costruttori macchine agricole, nel prosieguo : AEA) che raggruppa i costruttori e gli importatori britannici di macchine agricole notificò un accordo sullo scambio di informazioni chiamato « UK Agricultural Tractor Registration Exchange » (nel prosieguo indifferentemente denominato « ATRE », « l'accordo di scambio », « l'accordo notificato »). L'accordo in questione ha per oggetto lo scambio di informazioni che consentono di determinare il volume delle vendite al dettaglio e delle quote di mercato di otto costruttori e importatori di trattrici agricole sul mercato britannico. L'accordo è gestito dall'AEA con l'ausilio di un'agenzia di servizi informatici, il Systematics International Group of Companies Ltd (nel prosieguo : « SIL »).
- (2) Lo scambio di informazioni era stato attuato almeno dal novembre 1975 e già nel 1984 la Commissione aveva iniziato ad indagare sul suo conto. In seguito alle segnalazioni di alcuni costruttori che denunciavano interferenze col commercio parallelo, la Commissione scoprì l'esistenza dell'accordo poi notificato nel corso di ispezioni compiute negli uffici di alcuni membri dell'ATRE

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

e di AEA e SIL. Dopo questi accertamenti, l'AEA notificò l'esistenza dell'accordo in questione chiedendo un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE. Nei confronti dell'ATRE la Commissione emise una comunicazione di addebiti l'11 novembre 1988, cui fece seguito un'audizione delle parti fra il 25 e il 28 aprile 1989.

- (3) Sono parti dell'ATRE i seguenti esportatori o importatori esclusivi di trattrici per lavori agricoli nel Regno Unito:
- Ford (Ford New Holland Ltd, acquisita di recente da Fiat),
 - Massey Ferguson (Massey-Ferguson United Kingdom Ltd),
 - Case (J.I. Case Europe Ltd),
 - John Deere (John Deere Ltd),
 - Renault (Renault Agriculture Ltd),
 - Watveare Ltd (importatore di Deutz),
 - Fiat (Fiatagri UK Ltd),
 - Same-Lamborghini (Same-Lamborghini UK Ltd).

La struttura del mercato

- (4) Il mercato dei trattori nel Regno Unito è di circa 20 000 nuove unità all'anno. Le trattrici agricole vendute nel Regno Unito sono in gran parte prodotte in altri paesi della CEE, in particolare in Germania, Belgio, Francia e Italia. Le importazioni nel Regno Unito di trattori provenienti da paesi comunitari rappresentano il 50 % circa del mercato britannico.
- (5) Il mercato dei trattori in Gran Bretagna è dominato da quattro fornitori principali, Ford, Case, Massey Ferguson e John Deere, i quali detenevano insieme il 76-77 % del mercato. Dopo l'acquisizione della Ford New Holland da parte di Fiat questi quattro fornitori controllano circa l'80 % del mercato britannico, mentre ciascuno di essi detiene una quota compresa tra il 15 e il 25 % del mercato stesso. Seguono fornitori che detengono quote comprese tra il 2 e il 3 % del mercato (Renault, Deutz e Same-Lamborghini). Gli otto, ora sette membri dell'ATRE detengono complessivamente l'87-88 % del mercato britannico dei trattori; il rimanente 12 % è suddiviso fra parecchi piccoli costruttori che non partecipano all'accordo di scambio.
- (6) L'elevata concentrazione dell'offerta sul mercato britannico dei trattori è ulteriormente accentuata dal fatto che in settori geografici più piccoli, in particolare nell'area assegnata a ciascun rivenditore, i costruttori non realizzano tutti un apprezzabile volume di vendite o addirittura non sono neppure presenti. I costruttori più piccoli (Renault, Deutz e Same-Lamborghini) non hanno una rete distributiva di dimensioni paragonabili a quelle dei quattro costruttori principali. Infatti, il modesto volume delle vendite non consente loro di creare una rete distributiva estesa a tutto il territorio nazionale e forte di quei 120 punti di vendita che — a giudizio

degli esperti — rappresentano il numero minimo indispensabile di rivenditori sul mercato britannico.

L'ATRE ha istituito un sistema comune di organizzazione delle aree assegnate ai rivenditori della società che sono parti dell'accordo basato su aggregazioni delle 8 250 zone postali del Regno Unito.

L'elevata concentrazione del mercato (dove quattro costruttori coprono da soli circa l'80 % del fatturato globale) risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che, nelle alte potenze, i fornitori sono talvolta solo tre o quattro; questo fatto, sommato agli accennati squilibri a livello di distribuzione, può determinare situazioni in cui, in certe regioni e categorie di potenza, gli unici concorrenti sul piano geografico o sul piano del prodotto sono due o tre costruttori.

- (7) Le imprese che riforniscono il mercato britannico sono altresì fornitrici degli altri mercati dei paesi della CEE; di conseguenza, le importazioni dagli altri Stati membri nel Regno Unito vengono controllate in ampia misura dagli stessi fornitori.
- (8) Altra caratteristica del mercato dei trattori agricoli sono le elevate barriere di accesso, dovute alle ragioni qui di seguito indicate:

- per la vendita è necessaria una fitta rete di distribuzione e assistenza alla clientela; in altri termini, occorre la presenza di un rivenditore nel raggio di 25-35 km dall'azienda agricola, poiché quest'ultima è di importanza vitale per far riparare il proprio trattore in tempi brevissimi; per coprire l'intero territorio del Regno Unito un costruttore deve contare su almeno 120 punti di vendita; quanto più ridotto è il volume delle vendite tanto più difficile risulta finanziare una rete che assicuri una distribuzione ottimale. Le reti di distribuzione e manutenzione esigono cospicui investimenti e implicano elevati rischi commerciali;
- il mercato è caratterizzato da un basso volume di vendite e da una tendenza al ristagno dovuta a una generale sovraccapacità; in un mercato siffatto è improbabile che costruttori o rivenditori si lancino in nuovi investimenti. In particolare, essi sono tutt'altro che inclini ad investire per aumentare i punti di vendita in presenza di prospettive di sviluppo modeste;
- nel mercato in questione la fedeltà al marchio è un fattore di grande rilievo nella scelta finale del consumatore: in genere, gli agricoltori preferiscono rivolgersi ad una marca ben nota che sia garanzia di qualità e i cui prodotti mantengano un valore di rivendita elevato. I membri dell'ATRE sono tutti costruttori che godono di una grande reputazione, sicché entrare sul mercato e raggiungere una reputazione di livello equivalente richiede molto tempo e cospicui investimenti.

Questa difficoltà è accentuata dal fatto che, dal 1976, i membri dell'ATRE vendono sul mercato britannico nove trattori su dieci, quota che si è mantenuta pressoché costante; questa elevatissima percentuale di penetrazione caratterizza il

mercato britannico come mercato di « sostituzione », un mercato cioè in cui i clienti non acquistano i prodotti per la prima volta, ma solo in sostituzione di quelli vecchi e/o obsoleti;

— infine, lo scambio di informazioni costituisce, di per sé, un potente stimolo all'innalzamento di barriere di ingresso poiché consente ai costruttori già impiantati di individuare immediatamente ogni nuovo tentativo di penetrazione o ogni aumento delle vendite dei costruttori che non sono membri dell'ATRE e, quindi, di reagire e difendere le proprie posizioni di mercato. Non è quindi un caso che la quota di mercato dei costruttori che non sono membri dell'ATRE sia rimasta sostanzialmente immutata per tutta la durata dell'accordo.

- (9) Altra caratteristica saliente del mercato comunitario in generale e di quello britannico in particolare è il fatto che — a differenza di quello delle automobili — il mercato dei trattori non risente degli effetti di una concorrenza sui prezzi o sulla qualità ad opera di importazioni provenienti da paesi terzi. I trattori agricoli importati da questi paesi appartengono al segmento delle basse potenze (inferiori a 30 HP) che trovano impiego soprattutto in applicazioni non agricole oppure appartengono a marche di paesi dell'Europa orientale le quali però, non sono concorrenziali rispetto agli elevati standard di qualità offerti dai costruttori della CEE. Ora, poiché sul mercato britannico si vendono principalmente trattatrici ad alta potenza, le marche dell'Europa orientale si trovano ancor più svantaggiate.

Scambio di informazioni sul mercato britannico delle trattatrici agricole

- (10) Gli otto, ora sette, principali fornitori del mercato britannico hanno dato vita, con l'ausilio di AEA e di SIL, a uno scambio di informazioni che consente di individuare i dati relativi alle vendite al dettaglio e alle quote detenute sul mercato del Regno Unito da ciascun membro; i dati forniscono anche disaggregazioni per prodotto, territorio e periodi di diversa lunghezza.
- (11) Da quando è stato notificato (4 gennaio 1988) l'ATRE è sotto il controllo diretto dell'AEA. Precedentemente quest'ultima si considerava soltanto la segreteria del Tractor Registration Exchange Committee istituito dagli otto membri dell'ATRE all'interno della stessa AEA. Il suddetto comitato, la cui esistenza è confermata dall'accordo di scambio notificato alla Commissione, è formato da un rappresentante di ciascun membro ed è incaricato di gestire l'ATRE; il comitato si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza di uno dei membri.
- (12) Le informazioni che i membri dell'ATRE si scambiano attraverso l'AEA e il SIL sono in gran parte desumibili dai moduli « V55 » in uso presso il ministero dei trasporti del Regno Unito per le immatricolazioni dei trattori. Per i trattori che non richiedono immatricolazione (per esempio quelli che non sono destinati a circolare sulla pubblica via), il venditore si impegna a fornire copia del modulo V55 direttamente a SIL, il quale provvede a inserirla nella banca dati insieme alle generalità dei trattori da immatricolare.
- (13) Il ministero dei trasporti ha messo a disposizione di AEA la documentazione relativa alle immatricolazioni per consentirle di elaborare statistiche per il settore. Tuttavia, dalla documentazione disponibile non risulta che il ministero avrebbe acconsentito a trasmettere la documentazione sulle immatricolazioni a singole società qualora si fosse accorto che la diffusione di tali dati consente di quantificare il volume delle vendite e delle quote di mercato dei concorrenti con la ricchezza di dettagli con cui l'AEA le comunicava ai membri dell'ATRE. Sembra, al contrario che l'intenzione del ministero sia stata tutt'altra, come si desume da una nota interna di AEA del 31 agosto 1979 in cui si afferma: « Non è certo che le informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli possano essere messe a disposizione dal ministero dei trasporti a un gruppo di costruttori in assenza dell'influenza unificante di un'associazione di categoria che ha lo scopo di rappresentare gli interessi commerciali del settore ... » (questa e le seguenti sono traduzioni dall'inglese. ndt).
- (14) I moduli di immatricolazione V55 utilizzati da SIL per le sue elaborazioni contengono le informazioni seguenti:
- nome del costruttore,
 - numero del modello,
 - numero di serie e/o di telaio,
 - primo venditore del veicolo (numero di codice, nome, indirizzo e codice di avviamento postale),
 - rivenditore (numero di codice, nome, indirizzo e codice di avviamento postale),
 - codice di avviamento postale (fino a cinque cifre) della persona che ha in custodia il veicolo,
 - nome e indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo (questo dato, la cui menzione non è obbligatoria, figura in una sezione del modulo predisposto per fini statistici).
- (15) Il complesso di queste informazioni è messo a disposizione da AEA e da SIL ai membri dell'ATRE sotto forma di segnalazioni periodiche e analisi del settore ovvero mediante una banca dati alla quale ciascun membro può accedere direttamente per le proprie esigenze.

Dati aggregati relativi al mercato in questione

- (16) Ciascun membro può ottenere informazioni sulle vendite aggregate del settore con o senza una disaggregazione per categorie di potenza e per tipo di trasmissione. Le informazioni di natura aggregata possono però essere disaggregate in base alle aree geografiche, e cioè: l'intero territorio del Regno Unito, le dieci regioni MAFF (ministero dell'agricoltura, pesca e alimentazione), in base all'uso dei suoli (seminativi e/o orticoltura, allevamento, seminativo — pascolo, pascolo magro, aree urbane), in base alle contee, al territorio assegnato al rivenditore e alle 8 250 zone postali nel Regno Unito con un codice di avviamento postale di cinque cifre. Questo flusso di informazioni è disponibile (o può esserlo) con riferimento a periodi di una settimana, un mese, un trimestre o un anno.

Dal canto suo, la Commissione non ha sollevato obiezioni di principio nei confronti della messa a disposizione dei dati summenzionati poiché essi non consentono di identificare le vendite al dettaglio realizzate dai singoli membri dell'ATRE. Tuttavia, essa ha ritenuto criticabile il fatto che, con riferimento a determinate aree geografiche, alla disaggregazione per prodotto e per periodi di tempo, i rapporti di SIL segnalino vendite inferiori ai dieci trattori per ciascuna delle predette disaggregazioni. Al di sotto di questa soglia minima vi è il rischio che anche i dati — per aggregati che siano — consentano di identificare, direttamente o indirettamente, l'esatto volume delle vendite dei singoli concorrenti.

Dati che permettono di identificare le vendite dei singoli concorrenti

- (17) Oltre ai dati relativi alle vendite aggregate del settore, ciascun membro può ottenere informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite al dettaglio e le quote di mercato spettanti a ciascun membro dell'ATRE, con disaggregazioni dettagliate in base al modello del veicolo, alle categorie di potenza, al tipo di trasmissione, all'area geografica (contea, territorio assegnato a un rivenditore, zona postale fino alla quinta cifra del codice di avviamento postale per un totale di 8 250 zone) e in base a periodi di tempo di un anno, di un trimestre, di un mese e di un giorno.
- (18) I dati che si scambiano i membri attraverso l'AEA e il SIL consentono di identificare, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni:

— il volume preciso delle vendite al dettaglio e delle quote di mercato di ciascun membro-concorrente sul mercato del Regno Unito, a livello nazionale, regionale, di contea, di rivenditore, nonché al livello della più piccola zona del codice di avviamento postale (5 cifre); tutto ciò consente un confronto della penetrazione del mercato e dei risultati ottenuti da ciascun

fornitore fino al più piccolo distretto geografico; è possibile, in altri termini, confrontare i risultati commerciali ottenuti non solo dai costruttori ma anche dai loro rivenditori nel territorio di propria competenza;

- il volume esatto delle vendite al minuto e delle quote di mercato per ciascun modello venduto dai membri; ciò consente di confrontare i risultati ottenuti dai singoli modelli offerti da ciascun membro-concorrente; il confronto avviene anche a livello di aree geografiche, che possono essere determinate da ciascun membro;
 - il volume esatto delle vendite al dettaglio e delle quote di mercato di ciascun membro per singoli gruppi di potenza; ciò consente di confrontare i risultati delle vendite e la penetrazione di mercato di ciascun membro-concorrente in specifiche fasce di potenza (che corrispondono in genere a suddivisioni di dieci HP); esistono anche disaggregazioni per tipo di trasmissione (due o quattro ruote motrici, articolato);
 - i dati giornalieri e mensili relativi alle vendite al dettaglio e alle quote di mercato di ciascun membro nel Regno Unito consentono di confrontare gli ultimissimi risultati ottenuti sul mercato britannico da ogni fornitore che partecipa all'accordo e di darne una valutazione nel mese in corso.
- (19) Le informazioni suddette sono disponibili per periodi di tempo di un anno (anno civile, anno fiscale o periodo di 12 mesi), di un trimestre e di un mese e, per i dati globali delle vendite al dettaglio nel Regno Unito sono addirittura disponibili i dati giornalieri. Tutto ciò consente ai membri di seguire i risultati delle vendite e la penetrazione di mercato di tutti gli altri concorrenti che partecipano all'accordo durante l'anno, il trimestre, il mese e il giorno per quanto concerne l'insieme dei prodotti o prodotti determinati nelle aree geografiche più piccole.
- (20) Inoltre, i membri comunicano ai propri rivenditori tutte le informazioni che riguardano individualmente il territorio di ciascun rivenditore, nonché dati sul numero dei veicoli venduti e sulla quota di mercato di ciascun membro a livello nazionale. In questo modo informazioni commerciali sensibili vengono scambiate non solo fra i costruttori ma anche divulgate ai rivenditori. Ciò crea una situazione di integrale trasparenza fra concorrenti a livello di costruttori e a livello di rivenditori all'interno del territorio assegnato a questi ultimi.
- (21) Infine, l'ATRE fornisce a ciascun membro dati aggregati sulle vendite al dettaglio e sulle quote di mercato delle imprese che non ne fanno parte (che vengono chiamate «gli altri») e che detengono complessivamente il 12 % del mercato britannico. Le vendite realizzate dagli altri costruttori non sono

disaggregate per costruttore, il che non impedisce ai membri dell'ATRE di procurarsi, in questo modo, informazioni aggiornatissime sulle variazioni delle quote di mercato degli « altri »; va notato che questi dati sono suddivisi secondo gli stessi periodi (anno, trimestre, mese e giorno) usati per la diffusione delle informazioni ai membri.

- (22) Come si desume da vari documenti citati nel seguito, i membri dell'ATRE classificano le informazioni che si scambiano attraverso l'AEA e il SIL come informazioni riservate e sensibili (nel senso che consentono di identificare con precisione le vendite al dettaglio di ciascun membro) e danno per assodato che lo scambio di informazioni avvenga esclusivamente su base di reciprocità.

— In un documento programmatico (« Policy Outline ») dell'AEA datato 12 gennaio 1979 si legge :

« Dato che la nostra associazione ha intenzione di salvaguardare gli interessi dei suoi membri, non si procederà ad alcuna analisi che consenta di identificare il prodotto di uno di essi senza espressa autorizzazione dell'interessato ... Inoltre, le società hanno facoltà di chiedere all'associazione elaborazioni di natura diversa sul proprio materiale informativo sulla base dei dati globali del gruppo. Le informazioni che riguardano individualmente i membri del gruppo sono trattate in funzione di specifiche esigenze e sempre su base di reciprocità. I membri del gruppo non possono ottenere in nessun momento accesso a informazioni particolareggiate (marca o modello) sui prodotti delle società che non fanno parte del sistema né direttamente né in via di deduzione ».

— Appunto dell'AEA sullo scambio delle informazioni relative ai trattori agricoli nel Regno Unito (ATRE) datato 12 gennaio 1989 :

« Il centro elettronico (SIL) analizza quindi i moduli inviati dalle società che fanno parte dell'accordo in base alle istruzioni delle società stesse. Le informazioni classificate come riservate (ad esempio marca e modello) sono pertanto disponibili soltanto sugli elaboratori forniti dalle stesse società che partecipano allo scambio ... Essi (i membri) non ricevono informazioni di natura riservata sulle società che non fanno parte del gruppo ».

— Verbale di una riunione dell'ATRE svoltasi l'8 novembre 1979 ; in esso i membri classificano le informazioni oggetto di scambio in due categorie : sensibili e non sensibili. Sono considerati non sensibili il numero totale delle immatricolazioni per categorie di potenza senza indicazione del costruttore né del modello quando si riferiscono all'intero territorio nazionale o alle regioni MAFF (ministero dell'agricoltura) e siano presentate per trimestre o per anno. Sono

invece considerate informazioni sensibili (e vengono quindi scambiate solo in via riservata e su base di reciprocità) i dati che consentono di identificare il costruttore o il modello.

— Verbale di una riunione dell'ATRE svoltasi il 24 giugno 1980 ; in esso si legge, a proposito del rilascio di informazioni ai rivenditori : « Nell'ambito dello scambio è stata riconosciuta la necessità di far presente ai rivenditori che le informazioni dettagliate riguardanti le immatricolazioni sono disponibili solo grazie alla stretta cooperazione instaurata dai costruttori. Il loro uso improprio o scorretto metterebbe in forse il funzionamento degli accordi e, di conseguenza, su queste informazioni deve essere mantenuto il riserbo ».

— Verbale di una riunione dell'ATRE svoltasi il 28 ottobre 1980 :

« Abbiamo anche informato la Deutz che il nostro accordo può funzionare unicamente sulla base del principio dello scambio reciproco di informazioni ... ».

— Lettera della Massey Ferguson, del 30 aprile 1981 a tutti i suoi rivenditori nel Regno Unito :

« Ci procuriamo le informazioni grazie ad uno scambio reciproco e riservato di dati fra i costruttori che vi partecipano. Ogni violazione del dovere di riservatezza può costituire motivo di recesso. La raccolta e l'elaborazione dei dati richiede spese rilevanti e la loro circolazione è quindi limitata ai costruttori che finanziano il sistema ... Vi invitiamo pertanto a continuare a considerare come rigorosamente riservati i dati relativi al vostro territorio e quelli relativi al Regno Unito di cui veniate a conoscenza ».

— Lettera della Ford a tutti i membri dell'ATRE :

« È superfluo rammentare a tutti quale importanza rivestano per noi queste informazioni statistiche. Esse sono rigorosamente riservate e possono essere ottenute solo sulla base della reciproca fiducia di tutti i costruttori che partecipano all'accordo ».

— Lettera dell'International Harvester del 22 aprile 1981 ai suoi rivenditori :

« ... queste cifre sono diffuse in via strettamente riservata e devono essere utilizzate esclusivamente all'interno della società. Qualsiasi stampato che riporti quote di mercato e unità vendute deve essere considerato un segreto commerciale della società e trattato di conseguenza. La diffusione di notizie alla stampa o a altre fonti può provocare il crollo del sistema da cui tutti noi traiamo beneficio ».

— Verbale di una riunione dell'ATRE svoltasi il 20 aprile 1983 ; vi si legge che il presidente della riunione critica la diffusione di dati relativi alle marche, fra l'altro per le seguenti ragioni :

- « Si è registrata di recente una guerra delle statistiche nel settore automobilistico; rendere pubbliche le quote di mercato aumenterebbe il rischio di perturbazioni simili anche nel nostro settore, mentre il nostro accordo di scambio potrà resistere solo fino a quando vi saranno rapporti amichevoli fra i partecipanti ».
- « L'accordo di scambio si basa e funziona tuttora sul principio che, ad esempio, MF (Massey-Ferguson) e IH (International Harvester acquistata dalla Case nel 1985) si scambino le cifre dei veicoli rispettivamente immatricolati. Il nostro accordo può cioè essere considerato un insieme di decisioni di scambio ».

— Lettera dell'AEA alla National Farmers' Union del 27 maggio 1983:

« Insormontabili difficoltà ci impediscono di accogliere la Vostra richiesta di informazioni più dettagliate. Le statistiche relative al settore ci vengono comunicate in via riservata, ragion per cui non possiamo divulgarle a terzi senza l'assenso di tutti i partecipanti. »

- (23) I membri dell'accordo si sono chiesti se fosse possibile comunicare alla stampa dati relativi al loro settore; tuttavia, fino all'aprile 1987, sono stati pubblicati soltanto dati settoriali aggregati relativi all'intero paese e alle regioni MAFF. Dall'aprile 1987 all'ottobre 1988, allorché decisero di sospendere lo scambio in seguito alla decisione della Commissione di iniziare la procedura, i membri pubblicarono cifre che individuavano le rispettive quote di mercato; i dati — annuali e trimestrali — riguardavano l'intero territorio del Regno Unito e venivano comunicati tre mesi dopo l'elaborazione. Su tutte le altre informazioni comunicate ai membri, questi ultimi hanno mantenuto il più stretto riserbo.

Dati relativi alle vendite dei distributori di ciascuna impresa

- (24) Oltre ai dati relativi alle vendite degli altri concorrenti, l'AEA e il SIL forniscono a ciascun costruttore informazioni sui quantitativi venduti dai propri distributori.
- (25) Anche queste informazioni sono desunte dai moduli V55 descritti in precedenza. Questi moduli consentono di risalire alla destinazione di ogni veicolo confrontando semplicemente le consegne e le immatricolazioni. I moduli V55 contengono, per ciascuna immatricolazione, i dati relativi al numero di serie e/o di telaio, il primo rivenditore, il rivenditore che vende al cliente (se diverso dal primo) e il codice di avviamento postale a cinque cifre dell'acquirente finale.

- (26) Del modulo V55 esistono due versioni: i moduli V55/1-4, in parte già riempiti, che devono essere usati dai rivenditori per l'immatricolazione di tutti i nuovi trattori che vengono loro consegnati dai loro fornitori nel Regno Unito e il modulo V55/5, che deve invece essere riempito dagli importatori indipendenti per l'immatricolazione dei nuovi trattori importati nel paese.

I moduli V55/1-4 vengono analizzati dal SIL il quale, previa elaborazione dei dati, fornisce a ciascun costruttore, a richiesta, i dati seguenti sulla sua rete di vendita:

- dati mensili sulle tendenze di mercato; è un confronto delle vendite della propria società con il totale delle vendite a livello nazionale, di regione MAFF, di contea, di area di vendita e di codice di avviamento postale, con disaggregazioni per prodotto (categorie di potenza) il territorio assegnato ai singoli distributori e le zone postali a cinque cifre sono aree così piccole che per certe categorie di trattori queste analisi mensili presentano cifre di vendita così basse da consentire l'identificazione delle vendite dei concorrenti;

- importazioni effettuate dai rivenditori; questa analisi consente di individuare il numero dei trattori « importati » da altri rivenditori all'interno dell'area assegnata al distributore di una certa impresa e li mette a raffronto con le vendite in essa effettuate da quest'ultimo;

- esportazioni effettuate dai rivenditori; questa analisi permette di identificare il numero di trattori « esportati » da un dato rivenditore in aree di vendita assegnate ad altri distributori e li mette a raffronto con le vendite effettuate dallo stesso rivenditore nel proprio territorio;

- vendite effettuate dai rivenditori; queste elaborazioni permettono ai costruttori di identificare i distributori che hanno effettuato vendite in una determinata zona postale e di mettere a confronto le rispettive vendite con le vendite complessive effettuate nella stessa zona postale.

- (27) Infine, fino al 1° settembre 1988, i moduli d'immatricolazione V55/5 usati per l'importazione di nuovi trattori nel Regno Unito venivano trasmessi dal SIL a tutti i costruttori. Questi ultimi potevano così identificare l'importatore, il numero di serie del veicolo importato, il modello e, di conseguenza, risalire all'origine del trattore importato, ossia al distributore che l'aveva venduto in altri paesi della CEE (se le importazioni provenivano da quest'ultima). I documenti V55/5 consentono quindi ai costruttori di individuare la provenienza dei trattori importati in via parallela sul mercato britannico. Dal 1° settembre 1988 il SIL ha cessato di trasmettere questi moduli ai costruttori.

- (28) SIL ha così descritto il sistema in un telefax del 1984 alla John Deere: « Nella nostra banca dati sono memorizzati tutti i trattori immatricolati nel Regno Unito, cioè il 98 % dei veicoli con più di 30 HP, indipendentemente dalla loro provenienza. Per le società che fanno parte dell'ATRE, memorizziamo anche i dati relativi al rivenditore che ha effettivamente venduto il veicolo e rispediamo i documenti di immatricolazione a ciascuna società. Pertanto, se una macchina di John Deere è stata importata da un rivenditore stabilito nella CEE, la John Deere del Regno Unito prenderà visione della documentazione relativa al trattore, numero di serie, ecc. ».
- (29) In un memorandum del 4 maggio 1981 la Massey Ferguson descriveva il sistema nel modo seguente: « Grazie a questo sistema siamo in grado di rintracciare e verificare i dati sull'immatricolazione di tutti i trattori MF (Massey Ferguson) e altri prodotti spediti da MF (UK) Ltd ai suoi distributori nel Regno Unito. Abbiamo anche una chiara visione dei dati relativi alle immatricolazioni dei veicoli spediti anche tempo addietro e delle prime immatricolazioni di veicoli che fanno parte di spedizioni più recenti. Il fattore di maggior rilievo alla luce dei recenti casi di importazioni parallele è la piena trasparenza di tutte le immatricolazioni di prodotti Massey Ferguson riportate sui moduli V55/5 e dei loro numeri di serie ».
- (30) Tutta una serie di documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria non lasciano alcun dubbio sul fatto che alcuni membri dell'accordo di scambio avevano fatto effettivamente uso dei moduli V55/5 trasmessi dal SIL per scoprire l'origine delle importazioni parallele e per bloccarle quando provenissero da altri paesi della CEE. Trattasi dei documenti di cui all'allegato 3 della comunicazione degli addebiti e di quelli forniti alle parti dopo l'audizione con lettera della Commissione del 22 maggio 1989 (doc. n. 1, 5-8, 16 e 28-48).

Sospensione dell'accordo sullo scambio di informazioni

- (31) Il 24 novembre 1988 le parti decisero di sospendere il funzionamento dell'ATRE in ragione delle obiezioni che la Commissione aveva mosso nei suoi confronti nella comunicazione degli addebiti dell'11 novembre 1988. L'importatore dei trattori Deutz, Watveare, abbandonò l'ATRE nel dicembre dello stesso anno.
- (32) Dopo aver sentito le parti, la Commissione le informò della propria posizione con lettera del 25 ottobre 1989. La posizione della Commissione, successivamente precisata il 28 novembre 1989, venne accettata come regola di principio da due società, Watveare e Case.
- (33) Il 12 marzo 1990 cinque membri (Ford, Fiat, John Deere, Renault e Massey Ferguson) notificarono un accordo di scambio modificato, chiamato « UK

Tractor Registration Data System »; il successivo 9 luglio Massey Ferguson informò la Commissione che accettava la sua posizione del 28 novembre 1989 e che, di conseguenza, la domanda del 12 marzo 1990 diretta ad ottenere un'attestazione negativa e/o un'esenzione si intendeva ritirata.

Le altre quattro, ora tre, parti hanno notificato un nuovo sistema per lo scambio di informazioni che non è mai stato attuato. Dalla notificazione risulta che le informazioni che vengono comunicate ai membri sono in certa misura ridotte ma che, in particolare, continuano ad essere comunicati dati che consentono di identificare le vendite e le quote di mercato dei membri per periodi inferiori a un anno (si tratta, ad esempio, di dati mensili relativi al Regno Unito, alle regioni MAFF, all'impiego del veicolo, alla contea, al territorio del rivenditore, ai distretti postali più piccoli, con disaggregazioni per modello). Il sistema di scambio modificato fornisce ai partecipanti i numeri di telaio e la data di immatricolazione di tutti i suoi trattori venduti. I particolari del nuovo accordo di scambio figurano all'allegato 2 della nuova notificazione.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Lo scambio di informazioni come è stato attuato prima della notificazione e come è stato notificato il 4 gennaio 1988: sua valutazione giuridica sotto il profilo dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato

- (34) L'AEA e gli otto, ora sette, membri dello scambio sono ⁽¹⁾ parti di un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Le parti si sono accordate su un sistema comune di organizzazione delle aree assegnate ai rivenditori, come si è detto al considerando 6, e con decisione comune di tutti i membri l'AEA è unicamente autorizzata a comunicare informazioni che permettono di identificare le vendite di ciascun membro. Questa intesa è stata formalizzata con la notificazione, effettuata dall'AEA nel gennaio 1988, di un accordo vertente su uno scambio di informazioni. Anche la comunicazione a ciascun membro di informazioni relative alle vendite effettuate dai propri rivenditori si basa su un altro accordo intercorso fra ciascun membro, l'AEA e il SIL. Per la trasmissione di tutti questi dati l'AEA e il SIL riscuotono un compenso.

Il ruolo del SIL è quello di un centro di elaborazione dati che fornisce servizi all'AEA e agli otto membri dell'ATRE verso il corrispettivo di un canone. La gestione dell'ATRE ricade però quasi esclusivamente sull'AEA e sui membri del sistema. Pertanto, la Commissione ritiene preferibile escludere il SIL dal presente procedimento.

(1) Si usa il presente indicativo poiché la notificazione del 4 gennaio 1988 non è stata ritirata in seguito alla nuova notifica del 12 marzo 1990.

I dati che permettono di identificare le vendite dei singoli concorrenti

- (35) Per valutare le clausole dell'accordo di scambio che consentono di identificare le vendite dei singoli suoi membri, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:

- la struttura del mercato, ossia:
 - l'elevata concentrazione dell'offerta; quattro imprese detengono circa l'80 % del mercato e sette imprese detengono l'87-88 % di esso; si registra un livello ancora più elevato di concentrazione in aree geografiche più piccole o in determinati prodotti; i membri risultano essere i costruttori principali anche negli altri mercati della CEE; da rilevare altresì il fortissimo scarto fra le quote di mercato dei membri e dei non membri nonché la dispersione di questi ultimi, che detengono complessivamente all'incirca solo il 12 % del mercato;
 - altra caratteristica sono le elevate barriere al suo accesso: esigenza di un'ampia rete di distribuzione e manutenzione, il mercato in ristagno e/o declino, con bassi volumi di vendita, gli effetti della fedeltà alla marca, che avvantaggiano i maggiori costruttori e gli effetti dello scambio di informazioni;
 - tutto questo in assenza di importazioni significative da paesi extracomunitari di trattori agricoli di potenza superiore ai 30 HP;
- la natura delle informazioni che vengono scambiate; si tratta dell'indicazione precisa delle vendite al dettaglio e delle precise quote di mercato che, di norma, dovrebbero essere altrettanto segreti fra concorrenti effettivi in un mercato oligopolistico;
- i dettagli delle informazioni scambiate; si tratta di disaggregazioni dettagliate per prodotto, di disaggregazioni che arrivano fino a piccole aree geografiche e periodi di tempo inferiori all'anno (informazioni molto sensibili sugli altri concorrenti per giorno, mese e trimestre), e
- le regolari riunioni dei membri in seno al comitato dell'AEA che offre la sede adeguata per i loro contratti.

- (36) Lo scambio di informazioni genera restrizioni della concorrenza per le due seguenti ragioni.

a) Impedisce la concorrenza occulta in un mercato ad alta concentrazione

- (37) L'ATRE restringe la concorrenza nel senso che crea fra i fornitori di un mercato altamente concentrato una trasparenza tale da rischiare di eliminare quel poco di concorrenza occulta che ancora potrebbe manifestarsi fra i fornitori stessi in considerazione del pericolo e dell'esposizione ad un'azione concorrenziale condotta da soggetti indipendenti. In un mercato caratterizzato da una concentrazione così elevata la « concorrenza occulta » è, in sostanza, quell'elemento di incertezza e di segretezza che mantengono i principali costruttori nei confronti delle condizioni di mercato in assenza del quale

viene a mancare a ciascuno di essi lo spazio per dar vita ad una concorrenza efficace.

L'incertezza e la segretezza fra i fornitori è un aspetto vitale della concorrenza in un mercato di queste caratteristiche. Infatti, un'effettiva concorrenza in condizioni di mercato simili diventa possibile solo se ogni concorrente può tenere segrete le proprie intenzioni o, addirittura, se riesce a indurre in errore i propri rivali.

Queste considerazioni non intendono comunque sminuire in alcun modo gli effetti benefici della trasparenza in un mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti che comprano e vendono. Laddove vi sia un basso livello di concentrazione, la trasparenza del mercato può aumentare la concorrenza in quanto i consumatori approfittano del fatto che le loro scelte di acquisto avvengono in piena conoscenza di causa. Va precisato ancora una volta che il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito non è un mercato a bassa concentrazione né la « trasparenza » di cui si tratta è un fenomeno dal quale i consumatori traggono beneficio. Al contrario, l'elevata trasparenza di mercato istituita dal sistema ATRE fra i principali fornitori del mercato britannico priva completamente il singolo concorrente di quell'arma che è costituita dall'effetto sorpresa e, quindi, dà modo ai suoi concorrenti di reagire con maggiore rapidità riducendo perciò drasticamente eventuali vantaggi temporanei. Dal momento che qualsiasi iniziativa concorrenziale trova immediato riscontro in un aumento delle vendite, le conseguenze sono che, nel caso di una riduzione dei prezzi o di altri incentivi alla commercializzazione attuati da una società, le sue concorrenti possono reagire immediatamente, eliminando tutti i vantaggi che l'iniziatore si sia nel frattempo procurati. L'effetto di neutralizzazione e, quindi, stabilizzazione delle rispettive posizioni di mercato da parte delle imprese oligopolistiche è in questo caso quasi scontato poiché sui membri dell'ATRE non si esercitano pressioni concorrenziali esterne ad eccezione delle importazioni parallele che sono comunque sottoposte a stretta sorveglianza, come si è detto più sopra.

- (38) Il mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito è manifestamente un mercato ad alta concentrazione, in cui la concorrenza è debole solo per il fatto che:

— quattro sole società dominano il mercato con una quota complessiva di circa l'80 %;

— queste quattro imprese hanno organizzato un sistema di scambio di informazioni con altre quattro, ora tre, primarie società che sarebbero in grado di mettere in pericolo la loro posizione; il sistema fornisce informazioni su ogni variazione del volume delle vendite e delle quote di mercato a livello di costruttore e di rivenditore creando così condizioni artificiali di ristretto oligopolio fra gli otto, ora sette, principali concorrenti su questo mercato;

— questi otto fornitori sono presenti sui mercati degli altri paesi della CEE e conoscono da lunga data le caratteristiche del commercio dei prodotti venduti sul mercato britannico; in

particolare, non è difficile conoscere i prezzi praticati da ciascun membro poiché nel settore sono in uso listini dei prezzi e basta un semplice giro di telefonate per venire a sapere qual è il livello generale degli sconti che si possono ottenere dai rivenditori di un determinato costruttore; queste informazioni si possono ottenere anche dai clienti, i quali tengono al corrente i rivenditori dei prezzi praticati dalla concorrenza in un determinato territorio;

- il mercato in questione è protetto dalla concorrenza esterna poiché esistono elevate barriere al suo ingresso e solo importazioni insignificanti da paesi extracomunitari.

(39) Inoltre, la domanda è estremamente dispersa. La maggior parte dei numerosi acquirenti non ha la possibilità di acquistare trattori in altri Stati membri a causa delle difficoltà di trasporto, delle formalità d'importazione, dell'immatricolazione, delle difficoltà di manutenzione, delle permuta dell'usato, ecc. Quindi, la possibilità di trasferire su altri beni la domanda è molto bassa, il che indebolisce la pressione concorrenziale esercitata dalla domanda sul piccolo numero di fornitori già da tempo presenti sul mercato britannico e ne rafforza la potenza economica.

(40) Sul mercato britannico, pertanto, gli unici dati di grande importanza, ancorché difficili da ottenere, sono l'esatto volume delle vendite di ciascun costruttore e rivenditore; chi ottiene questi dati è in grado di prendere nota istantaneamente delle variazioni che si verificano nel volume delle vendite e nelle quote di mercato di ciascun membro dell'oligopolio, nonché delle vendite di ciascun rivenditore nei rispettivi territori. La conoscenza di questi dati di mercato consente a ciascun membro e a ciascun rivenditore di reagire immediatamente e quindi di neutralizzare qualsiasi iniziativa che i membri dell'oligopolio (o i suoi rivenditori) potrebbero prendere per incrementare le proprie vendite (vedi considerando 37). Tuttavia, in pratica, è quasi escluso che queste iniziative vengano prese, proprio perché ogni fornitore conosce perfettamente la posizione detenuta dagli altri e perché, grazie alla trasparenza del sistema, ogni sua iniziativa può essere immediatamente scoperta dagli altri.

(41) Come si è più ampiamente spiegato in narrativa (considerando da 17 a 23), le dettagliatissime informazioni (prodotti e area geografica) sulle vendite alla clientela offrono ad ogni costruttore e rivenditore la certezza di una perfetta conoscenza del mercato, garantita dall'assoluta completezza ed esattezza delle rilevazioni; inoltre, i dati sono disponibili ad ogni momento o a intervalli brevissimi (giorno, mese, o trimestre). Su questa base conoscitiva essi sono in grado di:

- accertarsi con precisione dei risultati commerciali e della posizione dei concorrenti e di seguire costantemente eventuali loro variazioni;
- rilevare istantaneamente se un concorrente ha incrementato le vendite, in quale area geogra-

fica l'incremento abbia avuto luogo, identificare i modelli che hanno contribuito all'incremento e, infine, accertarsi se ed in che misura la strategia commerciale dei concorrenti abbia avuto successo;

- limitare per quanto possibile la concorrenza sui prezzi consentendo a fornitori e rivenditori di reagire ad eventuali ribassi o altre iniziative commerciali in modo selettivo, limitando cioè le proprie reazioni agli interventi assolutamente necessari sia sul piano dei prodotti che su quello geografico, il tutto nella certezza di compiere la manovra giusta;
- reagire più prontamente ad eventuali cambiamenti delle posizioni di mercato dei concorrenti.

(42) Lo scambio di informazioni aiuta inoltre i grossi costruttori e rivenditori (cioè le quattro imprese maggiori che, da sole, detengono circa l'80 % del mercato del Regno Unito) a difendere le proprie posizioni più efficacemente di quanto potrebbero fare se ignorassero le accurate informazioni sulle vendite al dettaglio dei concorrenti e loro variazioni. Grazie alla rilevazione completa della situazione del mercato e del volume delle vendite, queste imprese (e i loro distributori) godono già del vantaggio costituito da una più profonda conoscenza del mercato, vantaggio che è ulteriormente consolidato dal fatto che essi possono reagire con maggiore efficacia ad eventuali incrementi delle vendite delle imprese più piccole. Queste considerazioni sono avvalorate dalla circostanza che, nel periodo in cui hanno partecipato allo scambio, i quattro principali fornitori del mercato britannico hanno sostanzialmente conservato la loro complessiva quota di mercato nei confronti degli altri membri dell'ATRE.

(43) In assenza dell'accordo di scambio tutte le imprese avrebbero dovuto farsi concorrenza su un mercato caratterizzato da un certo grado di incertezza circa il luogo esatto, l'intensità e gli strumenti scelti dai concorrenti per dare vita ad iniziative di attacco. Questa incertezza costituisce un rischio normale in condizioni di concorrenza, rischio che è generatore di una concorrenza più intensa poiché le contromisure e la riduzione dei prezzi non possono limitarsi al minimo assolutamente necessario per difendere una posizione acquisita da tempo. L'incertezza determina fra le imprese una concorrenza più vivace di quella che esse si farebbero se sapessero esattamente quali contromisure siano necessarie per controbattere le iniziative dei rivali; le contromisure potrebbero anche essere più forti del minimo necessario; ad esempio, potrebbero comportare sconti più favorevoli nell'intento di ridurre le scorte o l'offerta di sconti su un maggior numero di prodotti e in un maggior numero di zone di vendita. Lo scambio di informazioni riduce invece l'incertezza poiché rivela le iniziative e le contromisure di tutti i concorrenti che vi partecipano; questi ultimi — come si ricorderà — rappresentano, da soli, l'87-88 % del mercato britannico. L'ATRE costituisce quindi un fattore che necessariamente impedisce il dispiegarsi della concorrenza occulta.

- b) Innalzamento di barriere all'ingresso delle imprese che non sono membri di ATRE
- (44) L'ATRE non solo attenua la concorrenza fra i suoi membri e fra i rispettivi distributori, ma restringe altresì la concorrenza fra le imprese che fanno parte e quelle che non fanno parte dell'accordo anche se quest'ultimo, in linea di massima, è aperto a tutti i costruttori o importatori.
- (45) Il fornitore che decide di non aderire all'ATRE si trova in posizione di svantaggio poiché non disporrà delle accurate e dettagliate informazioni di mercato sugli altri fornitori che sono messe a disposizione dei partecipanti all'accordo. La conoscenza accurata dell'andamento delle vendite dei trattori sul mercato britannico mette i membri dell'ATRE nelle migliori condizioni di difendere le proprie posizioni rispetto alle imprese che non ne fanno parte.
- (46) Il fornitore che decide di aderire al sistema di scambio è tenuto a rivelare l'esatta entità delle proprie vendite per prodotto e per le più piccole aree geografiche di distribuzione, cosicché lo scambio consente ai principali fornitori (quelli che hanno cospicue quote di mercato e una grande rete distributiva) di accertarsi dell'ingresso di un nuovo concorrente nel sistema e di scoprire istantaneamente la penetrazione del nuovo membro sul mercato. Questo tipo di informazioni relative alla presenza e all'azione di ogni nuovo membro consente ai grossi costruttori di difendere le proprie posizioni con iniziative appositamente studiate per contenere le iniziative del nuovo membro.
- (47) È evidente, di conseguenza, che per un piccolo costruttore non vi sono né vantaggi né svantaggi nel divenire membro dell'ATRE o nel restarvi estraneo, poiché in entrambi, i casi l'ATRE avvantaggia soltanto i grossi costruttori che già vi appartengono. La presenza di costruttori più piccoli nell'ATRE dimostra chiaramente che questi fornitori non sono stati in grado di mettere in questione le posizioni dei quattro principali costruttori (Ford, Case, Massey Ferguson e John Deere) e che aumenti delle quote di mercato sono possibili solo attraverso delle acquisizioni, come accaduto in occasione del recente rilevamento di Ford da parte della Fiat. La presenza dei quattro costruttori più piccoli si può quindi spiegare soltanto riferendosi al fatto che l'ATRE del Regno Unito fa parte di una più ampia rete di scambi di informazioni con caratteristiche similari istituiti in altri paesi della CEE e al fatto che gli otto costruttori sono membri di altri sistemi di scambio su base di reciprocità. Su questi ultimi sistemi di scambio la Commissione sta effettuando indagini.
- (48) Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta quindi che l'ATRE fornisce ai suoi membri strumenti efficaci per impedire a nuovi costruttori che non siano membri del sistema di entrare nel mercato britannico oppure per contenerne l'espansione. Si tratta quindi di una grave restrizione allo

sviluppo di nuove competitività in un mercato già estremamente concentrato e caratterizzato da elevate barriere al suo ingresso; di conseguenza, i membri del sistema di scambio possono, tutti insieme, massimizzare i propri profitti a scapito degli agricoltori. Questa restrizione colpisce in particolar modo i piccoli costruttori di altri paesi della CEE, che non sono quindi in grado né di penetrare sul mercato britannico né, se già vi sono presenti, di incrementare le proprie vendite.

c) Principali argomenti delle parti

- (49) Le parti hanno sostenuto che lo scambio di informazioni da esse istituito si fonda sui dati relativi alle immatricolazioni, che vengono messe a loro disposizione dal ministero dei trasporti del Regno Unito e che non costituiscono segreto commerciale.

Questa tesi non può essere accolta. Va osservato, in primo luogo, che lo scambio di informazioni non riguarda pure e semplici stime ma un flusso di informazioni accuratissime sui quantitativi venduti e sulle quote di mercato di ciascuno dei membri che partecipano all'accordo (e dei rispettivi distributori). Informazioni simili vengono di norma considerate segreto commerciale che conferisce un vantaggio concorrenziale legittimo e, per ciò stesso, non deve essere rivelato né condiviso con i concorrenti (vedi le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 236/81, *Celanese Chemical Company* ⁽¹⁾; 30/89, *Hilti* ⁽²⁾, nonché la settima relazione sulla politica di concorrenza, capitolo I, paragrafo 2, punti da 5 a 8; e inoltre, le seguenti decisioni della Commissione: 87/1/CEE (acidi grassi) ⁽³⁾; 77/592/CEE (COBELPA/VNP) ⁽⁴⁾, 79/90/CEE (Biacca) ⁽⁵⁾. A differenza dei prezzi o di altre condizioni di commercializzazione che possono essere ottenute semplicemente tramite contatti telefonici o dalle segnalazioni degli stessi clienti, l'esatta consistenza delle vendite e delle quote di mercato sono i dati di più difficile rilevazione, anzi l'unico indice accurato dell'andamento del mercato e delle sue variazioni.

In secondo luogo, va rilevato che le stesse parti hanno definito di natura sensibile e riservata le informazioni che consentono di identificare l'esatta consistenza delle vendite e delle quote di mercato dei singoli concorrenti, precisando che questi dati possono essere comunicati solo sulla base della reciproca fiducia e con l'esplicito assenso delle imprese di cui vengono comunicate le statistiche (vedi considerando 22).

In terzo luogo, anche ammesso che fossero accessibili a ogni singolo costruttore, i dati sulle immatricolazioni forniti dal ministero dei trasporti non possiedono lo stesso valore conoscitivo che hanno i dati comunicati grazie all'accordo di scambio.

⁽¹⁾ *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1982, pag. 1183.

⁽²⁾ *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1990, II, pag. 163.

⁽³⁾ GU n. L 3 del 6. 1. 1987, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 242 del 21. 9. 1977, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 21 del 30. 1. 1979, pag. 16.

Quest'ultimo fornisce disaggregazioni estremamente dettagliate per prodotto, area geografica e periodo, con riferimento alle vendite al dettaglio e alle quote di mercato di tutti i membri; ciò consente ai costruttori di seguire istantaneamente e continuamente tutte le modificazioni della posizione che ogni membro detiene sul mercato.

Al riguardo, va inoltre notato che tutti i membri sono stati d'accordo nell'organizzare il territorio di vendita dei rispettivi distributori in base alle zone postali più piccole (codice di avviamento postale a cinque cifre), il che costituisce il presupposto indispensabile per confrontare nel modo più completo ed accurato i dati relativi alle singole imprese e ai loro distributori. Per di più, per i trattori venduti ma non immatricolati, i rivenditori si sono impegnati a rispedire i moduli V55 debitamente compilati al proprio costruttore, il quale li inoltra al SIL per le necessarie elaborazioni. In tal modo, anche se fossero accessibili individualmente, i dati delle immatricolazioni non servirebbero a nulla se non esistesse l'accordo di scambio.

Va osservato, da ultimo, che la circostanza che un ministero metta a disposizione degli operatori dati sulle immatricolazioni che permettono di quantificare il volume delle vendite dei singoli concorrenti in un determinato mercato (anziché mettere a disposizione aggregazioni che precludono ogni identificazione) non costituisce motivo che osti all'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE ai comportamenti attuati dalle imprese in questione. Al contrario, una simile circostanza significa soltanto che anche le autorità pubbliche possono, in certi casi, esporsi alla censura di violazione delle norme comunitarie, nella specie dell'articolo 5 del trattato CEE; infatti, dal combinato disposto dell'articolo 85, dell'articolo 3, lettera f) e dell'articolo 5, paragrafo 2 del trattato CEE, risulta che le disposizioni di legge o le pratiche amministrative degli Stati membri non devono compromettere la piena applicazione delle regole di concorrenza della Comunità [vedi la sentenza della Corte di giustizia nella causa 45/85, *Verband der Sachversicherer* (1), punto 20 della motivazione, pagina 453].

(50) Le parti hanno inoltre sostenuto che le informazioni che esse si sono scambiate riguardavano esclusivamente transazioni ormai passate e non già iniziative per l'avvenire. Pertanto, a loro giudizio, le informazioni scambiate hanno solo un valore storico privo di qualsiasi impatto sulla concorrenza nel mercato in questione.

Neppure questa tesi può essere accolta.

In un mercato in cui la domanda è stabile se non in diminuzione (come avviene nel mercato delle trattorie agricole nel Regno Unito) si può fare largo assegnamento sulle transazioni passate per prevedere le iniziative future dei concorrenti. Tutti gli effetti restrittivi dello scambio di informazioni descritti nei punti precedenti scaturiscono dall'osservazione del comportamento e dei risultati otte-

nuti dai concorrenti nel passato. Quanto maggiore è l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati sui quantitativi venduti e sulle quote di mercato, tanto maggiore sarà il loro impatto sul comportamento futuro delle imprese che operano in un dato mercato [vedi la sentenza della Corte di giustizia nella causa 172/80, *Zuechner* (2), punto 21 della motivazione, pagina 2033].

Nondimeno, la Commissione riconosce che da un certo momento in avanti le informazioni di mercato relative alle transazioni passate hanno un valore puramente storico e non influiscono minimamente sul comportamento futuro dei concorrenti. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che uno scambio annuale di informazioni sui dati relativi alle vendite effettuate nel corso dell'anno precedente dai singoli concorrenti al livello nazionale di regioni MAFF e dell'utilizzazione del suolo (con disaggregazioni per modello) possano essere accettati come informazioni commerciali prive di avvertibili effetti distorsivi sulla concorrenza fra costruttori (o i loro distributori) sul mercato in questione.

(51) Le parti hanno altresì asserito che la Commissione non può dimostrare l'esistenza di effettive restrizioni della concorrenza dovute al funzionamento dell'ATRE e che, al contrario, un'analisi dei risultati commerciali conseguiti in passato dalle società interessate sul mercato britannico indica che vi sono state variazioni delle quote di mercato; questa circostanza non si concilia con i pretesi effetti anticoncorrenziali che la Commissione ha contestato all'ATRE nella sua comunicazione degli addebiti.

Neppure questa tesi può essere accolta.

Per contenuto e per accuratezza dei dettagli, le informazioni che vengono scambiate creano un tale livello di trasparenza in un mercato estremamente concentrato e protetto dalla concorrenza esterna (rilevanti barriere all'ingresso, virtuale assenza di importazioni extracomunitarie) da determinare necessariamente una ridotta concorrenza fra le imprese che vi operano.

Inoltre, occorre tenere conto non solo degli effetti immediatamente percepibili ma anche degli effetti potenziali di un accordo e del fatto che esso può dar luogo a una struttura facilmente utilizzabile per fini anticoncorrenziali.

L'articolo 85, paragrafo 1 deve essere interpretato nel senso che esso vieta effetti anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la concorrenza; infatti, scopo di questa disposizione è il mantenimento di una struttura della concorrenza effettiva (non falsata) ai sensi dell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE. Questa finalità assume particolare rilievo in un mercato caratterizzato da un'estrema concentrazione dell'offerta, in cui lo scambio di informazioni determina una struttura della trasparenza che preclude la concorrenza non dichiarata e innalza barriere all'ingresso sul mercato di operatori che non fanno parte dell'accordo.

(1) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1987, pag. 405.

(2) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1981, pag. 2021.

Quanto alle variazioni delle quote di mercato, va rilevato, in primo luogo, che le quote complessive del mercato del Regno Unito per le imprese che partecipano all'ATRE sono rimaste relativamente stabili per tutta la durata dell'accordo stesso. Si sono tuttavia registrate oscillazioni delle quote a livello nazionale e locale, oscillazioni che, di per sé, non escludono però l'attenuarsi della concorrenza sul mercato in questione per effetto dello scambio di informazioni. Per avere effetti restrittivi della concorrenza, non occorre che lo scambio di cui trattasi determini la cristallizzazione delle quote di mercato o escluda una concorrenza più vivace in alcuni settori. Nel caso in esame, l'effetto anticoncorrenziale dello scambio va individuato nel fatto che, per le ragioni esposte più sopra, si può affermare con ragionevole certezza che le quote e le posizioni di mercato dei membri sarebbero state diverse in assenza dello scambio stesso e che saranno probabilmente diverse in futuro se lo scambio cesserà di funzionare. Tuttavia, è impossibile fornire la prova di effettive differenze. In questo caso, sono il contesto economico, la struttura del mercato e la natura delle informazioni scambiate che portano tutte a concludere che l'indebolimento della concorrenza è inevitabile risultato dello scambio di informazioni.

- (52) Infine, le parti affermano che, stante la natura eterogenea dei prodotti, sul mercato in questione esiste una vivace concorrenza, basata su fattori diversi dal prezzo (per esempio sulla qualità), poiché ogni costruttore cerca di attirare l'acquirente differenziando i propri prodotti rispetto a quelli dei concorrenti.

Questa tesi trascura il fatto che, per il singolo agricoltore, l'acquisto di un trattore rappresenta un investimento finanziariamente oneroso. Il prezzo del trattore resta quindi un fattore importante che pesa sulla scelta finale dell'acquirente, specialmente perché tutti i trattori venduti dai membri dell'ATRE, per differenti che siano, soddisfano alle stesse esigenze operative e sono compatibili con tutte le altre macchine agricole che possono essere attaccate ad un trattore. L'affidabilità del veicolo e la fedeltà alla marca non sono pertanto gli unici elementi di giudizio su cui si basa l'acquirente: anche la concorrenza sui prezzi è un elemento di rilievo in questo mercato. Ne consegue che costruttori e distributori hanno la possibilità di attenuare la concorrenza che si fanno l'un l'altro evitando una guerra dei prezzi che finirebbe con l'erodere i loro margini di utile. L'aumentare la trasparenza in un mercato oligopolistico e il rafforzare la coesione fra i principali costruttori grazie a contatti regolari e segreti permette di mantenere elevato il livello generale dei prezzi nel mercato in questione nonostante le differenze nei prezzi dei vari prodotti offerti sul mercato.

Dati relativi alle vendite dei distributori di ciascuna società

- (53) Grazie all'ATRE, i singoli costruttori entrano anche in possesso di informazioni dettagliate sulle vendite realizzate dai propri rivenditori. Di per sé, questa circostanza non è censurabile, a condizione che le suddette informazioni non consentano di identificare le vendite dei concorrenti né di interferire nell'attività di vendita dei distributori e degli importatori paralleli.
- (54) Circa la possibilità di identificare le vendite dei concorrenti, il rischio sopra descritto si presenta in tutti i casi in cui le varie elaborazioni statistiche (area geografica, disaggregazione per prodotto o per periodo di tempo) segnalino un numero di veicoli venduti inferiore a dieci trattori. In tal caso, un semplice confronto fra le vendite complessive del settore e quelle della società interessata permette di identificare direttamente, o per semplice deduzione, l'esatto volume delle vendite realizzato dai singoli concorrenti o dai loro rivenditori.
- (55) Circa la possibilità di interferire nell'attività di vendita dei distributori o degli importatori paralleli, l'ATRE determina una serie di effetti potenzialmente pregiudizievoli della concorrenza:

— le elaborazioni statistiche sulle importazioni e esportazioni effettuate dai rivenditori segnalano, per ciascuna area assegnata al rivenditore, il numero esatto delle vendite ivi effettuate sia dal rivenditore locale sia da altri rivenditori appartenenti alla stessa rete distributiva. Queste elaborazioni consentono inoltre di identificare le aree di vendita diverse dalla propria nella quale il rivenditore colloca i suoi prodotti. L'ATRE rivela così la destinazione esatta di ogni trattore e le esportazioni di ciascun rivenditore nei territori degli altri rivenditori nel Regno Unito. Il monitoraggio delle vendite effettuate dai rivenditori al di fuori dell'area loro assegnata permette ai costruttori di esercitare le dovute pressioni sui rivenditori che si siano lanciati in un'attività di esportazione giudicata eccessiva. La natura intrinseca di queste segnalazioni dà luogo ad abusi che, nella maggior parte dei casi, non possono essere controllati a posteriori (ad esempio, un costruttore può diminuire le forniture a un distributore che venda un numero eccessivo di trattori nelle aree assegnate ad altri rivenditori). Le elaborazioni statistiche sulle importazioni ed esportazioni presentano quindi il grosso rischio di indebolire la concorrenza fra i prodotti della stessa marca, col risultato che i rivenditori possono mantenere elevati margini di profitto per sé e per i costruttori;

— fino al settembre 1988, i membri dell'ATRE hanno ricevuto dal SIL copia di ogni modulo di immatricolazione V55, che consente ai costruttori di individuare le importazioni parallele di

trattori e di risalirne all'origine (vedi i considerando da 27 a 30). La documentazione descritta al considerando 30 dimostra che le informazioni messe a disposizione dei membri dell'accordo sono state utilizzate per bloccare importazioni parallele di trattori da altri paesi della CEE. Grazie all'ATRE, quindi, era agevole intervenire sulle importazioni parallele che esercitavano una pressione concorrenziale sui distributori del Regno Unito.

- (56) Per quanto attiene alle restrizioni delle importazioni parallele, la presente decisione prende in considerazione l'accordo notificato solo nei limiti in cui esso costituisce un meccanismo che agevolava interferenze nelle importazioni parallele. L'uso che dell'ATRE hanno fatto alcuni suoi membri per bloccare effettivamente le importazioni parallele costituisce oggetto di una procedura distinta.

Effetti sul commercio fra gli Stati membri

- (57) Uno scambio di informazioni che consente di quantificare con grande precisione il volume delle vendite e le quote di mercato dell'88 % dei fornitori di un mercato nazionale (mercato che comprende tutti i principali importatori degli altri paesi della CEE, che inibisce la concorrenza occulta, che è caratterizzato da un'alta concentrazione e da elevate barriere di accesso per le imprese che non ne fanno parte) può incidere in modo significativo sul commercio fra gli Stati membri poiché l'attenuazione della concorrenza che deriva da questo scambio influisce necessariamente sul volume delle importazioni nel Regno Unito.

Le correnti commerciali fra il Regno Unito e gli altri paesi del mercato comune non sarebbero le stesse se non esistesse questo scambio di informazioni. Inoltre, lo scambio è stato utilizzato (o potrebbe esserlo in futuro) per impedire le importazioni parallele nel Regno Unito.

- (58) Effetti avvertibili sul commercio fra Stati membri sono tanto più verosimili in quanto allo scambio di informazioni non partecipano solo due o tre operatori ma la quasi totalità delle imprese del settore le quali detengono i nove decimi del mercato britannico, uno dei più vasti mercati nazionali nella Comunità. Analogamente, l'accordo notificato agevola le interferenze nelle importazioni parallele non a una o due imprese soltanto, ma praticamente a tutti i fornitori presenti sul mercato britannico. Va rilevato, infine, che la possibilità di interferire nell'attività di distribuzione dei rivenditori nel Regno Unito mediante un uso distorto dei dati sulle importazioni/esportazioni dei rivenditori stessi riduce la concorrenza all'interno del settore, il

quale rappresenta una parte sostanziale del mercato comune. Il risultato verosimile di queste circostanze è che i prezzi dei trattori agricoli praticati nel Regno Unito possono essere mantenuti ad un livello superiore a quello che scaturirebbe da una concorrenza non falsata; in pari tempo, le importazioni di trattori nel mercato britannico da parte di operatori che non fanno parte dell'accordo vengono rese più difficili grazie alla più approfondita conoscenza del mercato di cui fruiscono i maggiori costruttori.

B. Valutazione giuridica sotto il profilo dell'articolo 85, paragrafo 3 dello scambio di informazioni così come è stato praticato prima della notificazione e come è stato notificato il 4 gennaio 1988

- (59) L'ATRE è stato in funzione dal 1975 ed è stato notificato soltanto il 4 gennaio 1988, al termine di una serie di indagini che avevano messo in luce l'esistenza e la natura di uno scambio di informazioni esteso a un intero settore economico. Ciò significa che le parti hanno continuato a scambiarsi le informazioni per oltre dodici anni senza notificare l'accordo alla Commissione. Esse non possono quindi invocare il beneficio dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1 del regolamento n. 17, poiché il loro accordo riguarda anche importazioni di trattori nel Regno Unito.

Dato che lo scambio di informazioni non è stato notificato in ottemperanza all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 17 prima del 4 gennaio 1988, l'accordo non può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 per il periodo che precede la notificazione.

- (60) Nella loro notificazione del 4 gennaio 1988 e nelle successive prese di posizione, le parti hanno asserito che le informazioni dettagliate che consentono di identificare le vendite di ciascun membro erano servite per sviluppare più rapidamente i propri prodotti, per programmare meglio la propria produzione e per sorvegliare meglio l'attività dei distributori. A giudizio della Commissione, gli svantaggi derivanti dalle restrizioni della concorrenza descritte più sopra superano i vantaggi che le parti attribuiscono all'accordo.

Comunque sia, le parti non hanno provato che le informazioni che identificano i risultati commerciali dei singoli costruttori e rivenditori erano indispensabili per conseguire i vantaggi che essi attribuiscono all'accordo. A giudizio della Commissione, questi vantaggi possono scaturire anche da informazioni già in possesso delle singole società o da dati aggregati relativi al settore di cui trattasi.

(61) La Commissione non solleva alcuna obiezione a che vengano scambiati dati aggregati per l'intero settore con disaggregazioni per area geografica (Regno Unito nel suo complesso, regioni MAFF, destinazione dei suoli, contea, area di vendita e zona di avviamento postale) e con disaggregazioni per prodotto (potenza e tipo di trasmissione), purché ciascuna di queste distinte segnalazioni non contenga mai un numero di trattori venduti inferiore alle dieci unità. La Commissione non solleva neppure obiezioni a che ciascuna società renda conoscibili le informazioni che la riguardano, fatta eccezione per alcune specifiche segnalazioni che hanno effetti manifestamente anticoncorrenziali.

Di conseguenza, le parti hanno piena facoltà di procurarsi dati aggiornati e dettagliati relativi a ciascuna società e al settore nel suo complesso. Inoltre la Commissione non ha alcuna obiezione nei riguardi dello scambio annuale di informazioni relativi ai dati dell'anno precedente che, nel mercato considerato, consentano di identificare i volumi delle vendite e le quote di mercato dei singoli concorrenti e che vengano presentati con riferimento all'intero territorio nazionale, alle regioni MAFF e alla destinazione dei suoli con disaggregazioni per i singoli modelli.

Questo tipo di informazione consente a ciascun membro di avere cognizione delle linee generali di evoluzione del mercato e delle variazioni della domanda nel settore, nonché di prevedere nuove esigenze produttive, stabilire gli obiettivi di vendita per i rispettivi distributori e costituire scorte adeguate dei vari modelli e dei loro pezzi di ricambio. Informazioni siffatte consentono inoltre a ciascun membro di valutare il successo dei propri prodotti e l'attività dei propri rivenditori rapportandoli all'andamento del settore nel suo complesso.

(62) Dopo l'audizione, tre membri dell'ATRE (Watveare per la Deutz, Case e Massey-Ferguson) hanno informato la Commissione di essere disposti ad accettare uno scambio di informazioni ridotto al mero scambio di dati statistici che non consentono di identificare il numero di trattori venduti né le quote di mercato dei concorrenti per periodi più brevi di un anno. Questo atteggiamento è un'ulteriore conferma della conclusione cui era pervenuta la Commissione, e cioè che per operare nel mercato dei trattori agricoli sono sufficienti i dati relativi alla propria società e i dati aggregati relativi all'intero settore.

(63) Per quanto attiene ai dati relativi ai quantitativi venduti da ciascuna società e che consentono ai costruttori di intervenire nell'attività di distribuzione dei rivenditori o in quella degli importatori paralleli (elaborazioni sui dati delle importazioni e esportazioni fra le zone di vendita e inoltre ai costruttori di una copia dei moduli di immatricolazione V55/5) la Commissione ritiene che né gli accordi che hanno formalmente istituito lo scambio di questi dati né simili comportamenti di fatto possano beneficiare di alcuna esenzione. Non si vede come lo scambio di informazioni siffatte e pratiche consimili possano ritenersi indispensabili

per migliorare la produzione e la distribuzione dei trattori agricoli. Il successo commerciale di un rivenditore può essere valutato in base al volume globale delle sue vendite, senza che sia necessario identificare la destinazione precisa di ciascun veicolo venduto.

(64) In conclusione, non è necessario accertare se ricorrano tutti e quattro i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 dal momento che è assodato che sia i dati che identificano le vendite dei singoli concorrenti sia i dati relativi alle vendite effettuate dai loro rispettivi distributori (che consentono entrambi di interferire nell'attività dei distributori o degli importatori paralleli) mancano comunque del requisito dell'indispensabilità. Pertanto, lo scambio di informazioni notificato non può beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

C. Valutazione giuridica della notificazione modificata del 12 marzo 1990 alla luce dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato CEE

(65) Le considerazioni precedentemente svolte in ordine all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3 si applicano, per quanto di ragione, alla notificazione modificata del 12 marzo 1990. Questa seconda notifica è stata fatta solo da quattro parti (Ford, Fiat, John Deere e Renault); peraltro, alla Commissione consta che le altre quattro parti dell'accordo originario sono senz'altro disposte ad un'ulteriore collaborazione con le quattro società notificanti qualora la notificazione modificata risultasse accettabile alla Commissione sotto il profilo dell'articolo 85 del trattato CEE. I termini dell'accordo che è stato oggetto della seconda notifica, tuttavia, eccedono quanto la Commissione ritiene accettabile per il mercato in questione poiché continuano, in particolare, a fornire informazioni che consentono di identificare il volume delle vendite e le quote di mercato dei singoli membri e dei loro rivenditori per periodi di un mese e forniscono il numero di telaio e la data di immatricolazione di ciascuno trattore venduto. Questi ultimi dati, come i moduli V55/5, consentono di identificare l'origine e la destinazione di tutti i trattori. Se informazioni siffatte fossero indispensabili ad esempio per controllare la validità della garanzia o per accordare premi ai rivenditori (come hanno indicato le parti) esse potrebbero limitarsi soltanto a casi specifici e non riguardare il complesso dei trattori venduti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo UK Agricultural Tractor Registration Exchange (ATRE), nella forma che è stata attuata dal novembre 1975, notificata il 4 gennaio 1988 e modificata il 12 marzo 1990, viola l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti.

Articolo 2

L'ATRE, notificato il 4 gennaio 1988 e successivamente modificato il 12 marzo 1990, non possiede i requisiti per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE e la domanda di esenzione viene pertanto rigettata.

Articolo 3

L'AEA e gli otto membri dell'ATRE devono porre fine immediatamente alle violazioni constatate nell'articolo 1 se ed in quanto non vi abbiano già provveduto e devono astenersi, in futuro, dal concludere altri accordi o porre in essere pratiche concordate che possano avere scopi o effetti identici o equivalenti.

Articolo 4

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione :

- 1) The Agricultural Engineers Association
Samuelson House
Paxton Road
Orton Centre
UK-Peterborough
Cambridgeshire PE 2 OLT
- 2) Ford New Holland Ltd
Cranes Farm Road
UK-Basildon
Essex SS14 3AD
- 3) Massey-Ferguson (United Kingdom) LTD
Stareton
UK-Kenilworth
Warwickshire CV8 2LJ
- 4) J. I. Case Europe Ltd
PO Box 121
Wheatley Hall Road
UK-South Yorkshire DN2 4PN
- 5) John Deere Ltd
Langar
UK-Nottingham NG13 8HT
- 6) Renault Agriculture Ltd
Shipston House
Darlingscote Road
UK-Shipston-on-Stour
Warwickshire CV36 4D7
- 7) Watveare Ltd
Headquarters Road
West Wilts Trading Estate
UK-Westbury
Wiltshire BA13 4JY
- 8) Fiatagri UK Ltd
Newmarket Road
UK-Bury St Edmunds
Suffolk IP 33 3YA
- 9) Same-Lamborghini (UK) Ltd
Barby
UK-Rugby
Warwickshire CV23 8FA.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente